

# Comune di Villaspeciosa

## Relazione illustrativa

*Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>	05/12/2019 (RIPORTARE LA DATA DEL PRE-ACCORDO CON LA PARTE SINDACALE)
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta): Dott.ssa Anna Maria Melis – Presidente Rina Girau - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. <b>FP CGIL</b> SIND. <b>CISL FP</b> SIND. <b>UIL FPL – Sig. Priamo Foddis</b> SIND. <b>CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI</b> r.S.U.: Signor Aldo Cogoni Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. <b>FP CGIL</b> SIND. <b>CISL FP</b> SIND. <b>UIL FPL</b> signor Priamo Foddis SIND. <b>CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI</b>
<b>Soggetti destinatari</b>	<i>Personale non dirigente del Comune di Villaspeciosa</i>

<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
<b>adempiimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	Non è previsto un intervento dell'Organo di controllo interno.
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione. In data ____ è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno (da aggiungere prima di inviare a ARAN E CNEL)
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance 2019 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera del Giunta Comunale n. 52 del 17/10/2019 E' stato adottato il Programma triennale per Prevenzione della Corruzione con Delibera della GIUNTA Comunale n. 5 del 31/01/2019 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione/OIV pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell'Ente.  L'organo di valutazione ha validato la relazione sulla performance relativa all'anno precedente ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 di cui al Verbale n. __. La Relazione della Performance relativa all'anno corrente verrà validata in fase di consuntivazione.
<b>Eventuali osservazioni:</b>		

**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto**  
**(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;**

Per l'anno 2019 già con la determina di costituzione del Fondo n. 305 del 28,10,2019, ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 12.054,49, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per la ripartizione delle risorse dell'anno 2019 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando *inoltre per l'anno*:

a) **Indennità di turno** (art. 68 comma 2 lett. d CCNL 21.5.2018) € 3.000,00

Pre intesa del Contratto decentrato integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2019 sottoscritto il 05/12/2019 (art. 20)

*RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:*

*Art. 68 comma 2 lett. d CCNL 21.5.2018*

*D) il pagamento delle indennità di turno;*

*Art. 23 CCNL 22.5.2018*

*1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliera.*

*2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.*

*3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:*

*a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;*

*b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;*

*c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;*

*d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;*

*e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.*

*4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.*

*5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:*

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.

a) 8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art.27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

b) **Indennità condizioni di lavoro** (Art. 67 comma 2 lett. c CCNL 2018) (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi) € 1.355,00.

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2019 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di maneggio valori: euro 1,00 al giorno (per coloro che maneggiano cifre inferiori a € 25.000 annue e € 1,50 per cifre superiori a tale soglia).

Pre intesa del Contratto decentrato integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2019 sottoscritto il 05/12/2019.

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - Articolo 17 - Le indennità - Indennità correlata alle condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure:

Espletamento di attività esposta a rischio: euro 2,00 al giorno;

Espletamento di attività disagiata: euro 2,00 al giorno;

Espletamento di maneggio valori: euro 1,00 al giorno (per coloro che maneggiano cifre inferiori a € 25.000 annue e € 1,50 per cifre superiori a tale soglia).

2. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte tre le attività sopra indicate, l'indennità è data dalla somma delle singole voci (massimo 4,00 euro al giorno), per i giorni di effettivo svolgimento delle attività).

3. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze
- dall'incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività indennizzata rispetto all'orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell'atto ricognitivo di individuazione.

**RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:**

Art. 70 bis CCNL 21.5.2018

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

3. **Specifiche responsabilità** (art. 68, c. 2, lett e CCNL 21.5.2018 ex art. 17, c. 2, lett i. CCNL 01/04/99 ) € 638,46

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2019 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di Specifiche responsabilità :

*Articolo 18 bis (CCDI) - Indennità per altre specifiche responsabilità*

1. Indennità prevista dall'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL di importo massimo sino a € 350,00 annui lordi:

- a. compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
- b. al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- c. compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.

2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge); non compete ai Funzionari PO che ricoprono i ruoli e/o le funzioni suddette;

Per le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 è riconosciuta l'indennità annua lorda di:

- d. € 300,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega completa;
- e. € 150,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega parziale;
- f. € 300,00 agli Ufficiali Elettorali;
- g. € 300,00 al Responsabile dei Tributi;

Per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 è riconosciuta l'indennità annua lorda di:

a) € 300,00 per le funzioni di addetto ai servizi di protezione civile.

Per le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 è riconosciuta l'indennità annua lorda di:

b) € 300,00 per le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai Messi Notificatori.

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per specifiche responsabilità (comma 1) nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore;

4. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in caso di assunzione e/o cessazione e sostituzione.

*RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:*

*Art. 70-quinquies comma 2 CCNL 21.5.2018*

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

Indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018) (Vigilanza) € 500,00;

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2019 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di Specifiche responsabilità :

Articolo 26 (CCDI)- Individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno. Definizione dei criteri generali per la sua attribuzione

1. L'orario di lavoro del personale della polizia locale è articolato su 35 ore settimanali in turni di 6 ore per sei giorni su sette.
2. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza compete una indennità giornaliera il cui importo giornaliero lordo è determinato in € 1,00.
3. La misura dell'indennità di cui sopra è definita sulla base delle caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali dell'Ente e degli specifici settori di attività.
4. L'indennità di cui al comma 2 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
5. Il servizio esterno non deve essere saltuario, né occasionale ma svolto ordinariamente (per la maggior parte dei giorni di prestazione della turnazione) ed in misura prevalente (intendendosi *almeno il 50%* rispetto al servizio interno).
  6. L'indennità di cui al presente articolo:
    - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del contratto 2016/2018;
    - b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
    - d) non è cumulabile con l'indennità di condizioni lavoro di cui all'art. 70-bis del contratto 2016/2018 disciplinata dall'art. 17 del presente contratto decentrato.
  7. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del contratto 2016/2018.

*RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:*

*Art. 68 comma 2 lett. f CCNL 21.5.2018*

*f) indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;*

*Art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018*

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5; b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

**b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;**

<b>UTILIZZO FONDO</b>	
Totale utilizzo fondo progressioni	<b>5.834,77</b>
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	6.219,72
<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>12.054,49</b>
Indennità di turno	3.000,00
Indennità condizioni di lavoro	1.355,00
Indennità specifiche responsabilità art 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex lett. i art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999)	638,46
Indennità di servizio esterno – art. 56 quinquies CCNL 2018 (Vigilanza)	500,00
<b>TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA'</b>	<b>5.493,46</b>
<b>TOT UTILIZZO LETTERA k)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UTILIZZO FONDO</b>	<b>17.547,95</b>

c) Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI:

CCDI relativo all'anno 2019 con il quale sono state determinate le modalità di attribuzione dell'indennità di condizioni di lavoro, maneggio valori, specifiche responsabilità, turno e servizio esterno.

1. Progressioni economiche orizzontali STORICHE (*art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018*) € 5.834,77 (Passaggio di categoria economica da D1 a D2 e assegni ad personam anni precedenti).

**d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;**

Nel corso dell'anno 2019 la Giunta Comunale con Delibera n. 38 del 27/06/2019 ha approvato una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 .

Per l'anno 2019 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche.

**f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta Comunale.

E' stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2019 con la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 17/10/2019. Tale piano è stato successivamente validato dall'organo di valutazione con il Verbale n. 02 del 09/10/2019.

Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi.

Il/la Giunta Comunale in particolare, con Delibera n. 61 del 26/11/2019 con oggetto "Contratto Decentrato Integrativo triennio 2019/2021 e annuale 2019 – Linee di **INDIRIZZO PER LA LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA**" ha stabilito di incrementare le risorse così come segue:

- conferma della possibilità di integrazione del fondo, nella parte delle risorse variabili, in misura pari ad un massimo dell'1,2% del monte salari 1997, previa verifica della capacità di spesa così come già previsto con Determinazione dirigenziale n. 110 del 29/08/2019 (reg. gen. 433) di costituzione del fondo risorse decentrate, personale non dirigente, per l'anno 2019;
- conferma per l'anno 2019 una quota pari a € 7.421,30, proveniente dal Fondo Unico Regionale di cui alla L.R. n. 2/2007, in cui sono confluite le risorse ex art. 1, comma 2, L.R. n. 19/1997;

**g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Nessun'altra informazione

Villaspeciosa, 06.12./2019